SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1683-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 luglio 1962

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1962 (V. Stampato n. **3958**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro (TAVIANI)

e col Ministro del Bilancio (PELLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1962

Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».